

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

## **REGOLAMENTO SULLA LEGGE N. 390/91 – NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

### **Art. 1 – Premessa**

L'Università degli Studi di Foggia, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, promuove interventi atti a migliorare la qualità degli studi universitari, nonché la crescita dei servizi e sostiene, inoltre, le iniziative culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti.

### **Art. 2 – Budget per il Diritto allo Studio**

La Commissione per il Diritto allo Studio, costituita ai sensi della Legge n. 390/91, entro il 31 marzo di ciascun anno, elabora una proposta di ripartizione del budget per il diritto allo studio e la sottopone all'attenzione del Consiglio degli Studenti (ai sensi dell'art. 29 dello Statuto) e, successivamente, agli Organi di governo per la deliberazione definitiva.

L'Area per il Diritto allo Studio curerà tutte le procedure concernenti le iniziative previste dal presente regolamento, di concerto con le diverse strutture di Ateneo e con le Aree interessate.

### **Art. 3 – Borse di studio**

L'Università degli Studi di Foggia, nell'ambito del budget messo a disposizione del Diritto allo Studio, istituisce borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione, stabilisce annualmente l'importo da destinare al finanziamento delle borse di studio. L'ammontare di ciascuna borsa, distinto per fasce di reddito e per le sottostanti categorie di beneficiari, è stabilito sulla base del Decreto Ministeriale di aggiornamento annuale degli importi minimi delle borse di studio per la diversa tipologia di studenti:

#### CATEGORIA

Prima fascia studente fuori sede

“ “ “ pendolare

“ “ “ residente nel comune dove ha sede il proprio corso di laurea

Seconda fascia studente fuori sede

“ “ “ pendolare

“ “ “ residente nel comune dove ha sede il proprio corso di laurea

1. Le borse di studio sono concesse attingendo, in via prioritaria, dalle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio attribuite, per lo stesso anno accademico, dall'E.D.I.S.U. e secondo l'ordine delle stesse graduatorie formulate ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001.
2. In base alle suddette graduatorie degli idonei non beneficiari di borsa di studio, il Consiglio di Amministrazione provvederà a quantificare il numero delle borse

assegnando il 50% del fondo totale disponibile agli studenti in sede e pendolari ed il restante 50% agli studenti fuori sede, iscritti dal secondo anno in corso al primo fuori corso. Il 25% di ciascuna delle due predette quote sarà destinato alle borse di studio per le matricole, le quali verranno inserite in una graduatoria unica per tutti i corsi di laurea. La ripartizione delle due quote (37,5 + 37,5%) riservate agli iscritti agli anni successivi al primo avverrà per corso di studio, in misura proporzionale agli iscritti nell'anno accademico corrente e poi per anno di corso, comunque, assicurando almeno una borsa per ogni anno di corso previsto da ciascun corso di laurea. Eventuali borse disponibili per rinuncia, decadenza e mancata assegnazione saranno assegnate, possibilmente nello stesso corso di laurea, allo studente idoneo con coefficiente di merito più alto.

4. Le borse saranno attribuite con Decreto Rettorale secondo l'ordine delle graduatorie elaborate dall'E.D.I.S.U.. Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data notizia formale del conferimento della borsa, l'assegnatario deve far pervenire all'Amministrazione Universitaria, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa medesima. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata. Il pagamento sarà effettuato in due rate.
5. Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università, dall'E.D.I.S.U. o da altri Enti pubblici o privati. Agli studenti che, nel frattempo, avessero fruito del beneficio della collaborazione part-time, concesso dall'Università per lo stesso anno accademico, sarà liquidata, d'ufficio, la differenza tra l'ammontare della borsa e quello del beneficio già fruito. L'Università effettuerà controlli incrociati al fine di evitare eventuali cumuli di due o più benefici. Coloro che risultassero fruitori di più benefici saranno tenuti a restituire le relative somme e perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi.

#### **Art. 4 – Attività a tempo parziale**

1. Per l'attività a tempo parziale di studenti a supporto di attività connesse ai servizi resi dalle varie strutture (ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91) si rimanda all'apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che detta norme sulle tipologie dei servizi resi, sui requisiti di partecipazione, sulle modalità di presentazione della domanda e sui criteri di determinazione della graduatoria, nonché sul conferimento e lo svolgimento degli incarichi nel rispetto delle norme vigenti.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno è pubblicato il bando per il reclutamento degli studenti interessati alle attività a tempo parziale a cui deve essere data la massima pubblicità.

#### **Art. 5 – Borse di studio per tesi in altre Università o all'estero**

L'Università degli Studi di Foggia concede, tramite le singole Facoltà, contributi monetari per lo svolgimento di periodi di studio presso Centri extra regionali o all'estero per la preparazione della tesi di laurea o per la preparazione di un articolo, da sottoporre a pubblicazione, riguardante l'argomento della tesi stessa.

La Commissione 390/91 propone l'importo da destinare alle borse di studio, che potrà variare a seconda della destinazione e della durata del soggiorno all'estero. Le borse di studio dovranno essere intese come un parziale contributo finanziario per le spese di soggiorno.

L'Area per il Diritto allo Studio, ogni sei mesi, mediante idoneo bando, raccoglie le richieste che dovranno essere avanzate dagli studenti supportate dal consenso del docente relatore della tesi.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero delle borse di studio bandite;
- b) il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- c) le modalità di partecipazione;
- d) i criteri di valutazione dei progetti e dei curricula;
- e) doveri e obblighi dello studente.

L'Area per il Diritto allo Studio procede alla predisposizione degli atti da inviare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

A conclusione dello svolgimento del periodo di studio all'estero lo studente dovrà produrre, alla Commissione e all'Area per il Diritto allo Studio, una dichiarazione resa dal docente, relatore della tesi, attestante l'effettivo svolgimento della attività svolta e per la quale è stata deliberata la borsa di studio.

#### **Art. 6 – Viaggi di istruzione degli studenti**

1. Nell'ambito di ogni corso di insegnamento delle Facoltà dell'Università di Foggia il docente responsabile del corso può proporre dei viaggi di istruzione degli studenti, accompagnati da almeno un docente, per visitare opere, mostre, fiere o per partecipare a conferenze di particolare rilevanza ai fini dell'attività didattica svolta nel corso stesso. A tali viaggi possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Foggia. La Commissione valuterà le singole proposte pervenute entro il 31 marzo di ogni anno e provvederà, per il tramite dell'Area per il Diritto allo Studio, alla predisposizione degli atti da inviare al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.
2. Le richieste di contributi per viaggi di istruzione devono fornire una chiara motivazione didattica, che dimostri l'attinenza del programma redatto ai contenuti del corso impartito. Esse debbono essere compilate secondo il modello di schema che sarà inviato a tutte le Facoltà. In ogni caso non dovranno essere richiesti anticipi sulle quote a carico degli studenti prima che sia stato ufficialmente concesso il contributo. Per ogni anno solare lo stesso richiedente non può presentare più di una richiesta per viaggio d'istruzione.
3. I viaggi di istruzione dovranno comportare una permanenza in loco non superiore a 7 giorni.
4. I programmi concorrenti al medesimo fine, anche se formulati da docenti di diversa materia, debbono essere coordinati allo scopo di evitare inutili duplicazioni.
5. Il finanziamento attribuito deve essere utilizzato entro l'anno solare al quale è riferito.
6. I docenti beneficiari di un contributo, a qualsiasi titolo concesso, devono far pervenire al Magnifico Rettore e, per conoscenza, alla Commissione, entro due mesi dalla conclusione del viaggio di studi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del programma formulato. I beneficiari di contributo per viaggi di istruzione devono, inoltre, certificare che al viaggio ha partecipato un numero di studenti pari a quello preventivamente indicato (escluso i casi di mancata partecipazione per impedimenti sopravvenuti).  
I docenti che non avranno ottemperato a tale obbligo non potranno usufruire di ulteriori finanziamenti.

#### **Art. 7 - Contributi per attività di ricerca**

1. L'Università degli Studi di Foggia concede, tramite la Commissione 390/91 i contributi monetari per finanziare l'attività di ricerca del singolo studente o di gruppi di studenti da svolgere presso laboratori, siti archeologici, biblioteche, etc.. A tali contributi possono accedere gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Foggia che frequentano le strutture dipartimentali. La Commissione valuterà le singole proposte pervenute entro il 31 marzo di ogni anno e provvederà, per il tramite dell'Area per il Diritto allo Studio, alla predisposizione degli atti da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.
2. La richiesta per l'accesso ai contributi deve fornire una chiara motivazione in coerenza con gli interessi di ricerca del dipartimento. Essa deve essere compilata secondo il modello di schema che sarà inviato a tutte le Facoltà. In ogni caso non dovranno essere richiesti anticipi prima che sia stato ufficialmente concesso il contributo. Per ogni anno solare lo stesso richiedente non può presentare più di una richiesta.
3. Il finanziamento attribuito deve essere utilizzato entro l'anno solare al quale è riferito. Gli studenti beneficiari del contributo devono far pervenire all'Area per il Diritto allo Studio, entro due mesi dalla conclusione della ricerca, una dettagliata relazione del lavoro svolto che sarà sottoposta all'esame della Commissione. Gli studenti che non avranno ottemperato a tale obbligo non potranno usufruire di ulteriori finanziamenti.

#### **Art. 8 – Attività autogestite dagli studenti**

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per attività culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti, i seguenti soggetti:
  - a) associazioni o cooperative studentesche che abbiano, fra i propri associati, almeno un rappresentante in Consiglio di Facoltà;
  - b) altre associazioni o cooperative studentesche che abbiano come associati almeno trenta studenti regolarmente iscritti all'Università di Foggia;
  - c) gruppi di studenti universitari composti da almeno trenta studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in corso, la cui richiesta, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, individui chiaramente un responsabile.I gruppi di cui alla lettera c) devono allegare alla richiesta di finanziamento copia di un documento di identità per ogni componente del gruppo.
2. Possono essere presentate richieste di finanziamento per attività culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti per le quali siano garantite con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e/o Cooperativa o dal Responsabile del gruppo:
  - a) la assoluta mancanza di fine di lucro;
  - b) la partecipazione prioritaria riservata agli studenti dell'Università degli Studi di Foggia;
  - c) la possibilità di partecipazione di ciascuno studente dell'Università degli Studi di Foggia;
  - d) la ricaduta dei benefici economici e culturali esclusivamente in favore degli studenti dell'Università degli Studi di Foggia.
3. Le richieste di finanziamento presentate entro i termini prefissati, preferibilmente redatte in modo organico, dovranno contenere:
  - a) la descrizione dell'iniziativa e l'obiettivo principale da raggiungere nel tempo previsto per l'attuazione;
  - b) un piano di spesa dettagliato per ogni singola voce (corredato dai preventivi di ditte o società);

- c) la designazione di un delegato e di un supplente, quali responsabili nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative;
- d) forme di pubblicità intese a promuovere la partecipazione del maggior numero di studenti.
- 4.** Le richieste devono essere presentate al Magnifico Rettore entro il 30 giugno di ogni anno. L'Area per il Diritto allo Studio raccoglie le richieste avanzate e le sottopone al parere della Commissione, che le esamina in via preliminare per individuarne l'ammissibilità in base ai criteri di ripartizione dei fondi disponibili, in precedenza determinati. Preventivamente l'Ufficio competente valuterà la congruità economica dei preventivi presentati.
- La Commissione nel valutare le richieste favorirà le attività che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
- La Commissione può accorpate progetti diversi di attività affini, sentiti i proponenti, ed inoltre può favorire, per le richieste ritenute valide, forme di concessione di agevolazioni diverse dall'attribuzione di finanziamenti in danaro.
- 5.** La Commissione propone al Consiglio di Amministrazione il riparto dei contributi tra i singoli progetti ritenuti ammissibili. L'Area per il Diritto allo Studio provvederà a comunicare ai responsabili del progetto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione e questi ultimi, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, potranno manifestare il proprio dissenso o rinuncia. La mancata dichiarazione di rinuncia verrà intesa come formale accettazione del contributo.
- 6.** Ogni studente non può sottoscrivere più di due proposte pena l'esclusione dalla selezione.
- 7.** E' fatto espresso divieto di procedere a pagamenti di consulenze, assistenza, sotto forma di parcelle professionali.
- 8.** Ogni attività approvata non può avere una durata superiore ai 12 mesi.
- 9.** Ove l'attività riguardi un viaggio, si applicano i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 6.
- 10.** Al fine di conseguire gli scopi prefissati, i soggetti beneficiari possono usufruire, ove autorizzati, degli spazi esistenti all'interno delle strutture universitarie.
- 11.** La Commissione vigila sul corretto espletamento delle attività finanziate disponendo, per la parte non espletata, la revoca del finanziamento che andrà ad incrementare la disponibilità del capitolo di bilancio.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno solare, i responsabili delle iniziative finanziate sono tenuti a presentare alla Commissione:
- a) la relazione economica;
- b) la relazione illustrativa degli obiettivi raggiunti;
- c) il resoconto delle forme di pubblicità adottate.
- La mancata presentazione della relazione illustrativa conclusiva impedirà ai responsabili l'accesso ai finanziamenti per l'anno accademico successivo.

**Art. 9 - Corsi di supporto all'apprendimento (di raccordo e/o trasversali)**

Entro il 31 gennaio di ogni anno le singole Facoltà elaborano proposte, a valere sul budget per il Diritto allo Studio, finalizzate allo svolgimento di corsi:

- di raccordo rivolti a matricole e/o a studenti che transitano ai nuovi ordinamenti;
- trasversali teorico-pratici non direttamente legati ad insegnamenti ufficiali;
- corsi pomeridiani per agevolare gli studenti lavoratori;
- corsi intensivi (ai sensi dell'art.14 della L.390/91).

L'area provvede inoltre:

- a comunicare le modalità di utilizzo del contributo (così come previsto dall'art.2)

**Art. 10 - Accordi e convenzioni con Enti e Soggetti Esterni per la promozione del Diritto allo Studio**

L'Università degli Studi di Foggia, ai sensi della legge n. 390 del 1991, organizza i propri servizi in modo tale da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

Ritenendo che ciò si realizzi anche agevolando la vita degli studenti, oltre che incrementare i servizi e i finanziamenti di sua esclusiva competenza, ha scelto di potenziare la collaborazione con gli Enti, pubblici e privati, maggiormente radicati nel territorio.

La collaborazione riguarda la realizzazione di interventi destinati all'intera popolazione studentesca, prevalentemente volti a migliorarne la qualità dell'apprendimento e, in generale, della vita, riferiti all'esistenza di luoghi in cui studiare (es. biblioteche comunali, etc.), alla reperibilità di alloggi a costi contenuti, ai trasporti e quant'altro.

Per la realizzazione di tali servizi l'Università di Foggia instaura rapporti di collaborazione con tutti gli Enti del territorio e del mondo produttivo.

L'Area per il Diritto allo Studio, sulla base delle indicazioni degli Organi Accademici, cura la predisposizione delle ipotesi di accordo, la loro istruttoria e la gestione dei fondi da destinare al cofinanziamento di servizi per il Diritto allo Studio nella città di Foggia.

Per l'attuazione delle varie attività individuate dalla Commissione, l'Università può stipulare, inoltre, con altri Soggetti pubblici e privati, convenzioni riguardanti attività svolte da associazioni, circoli culturali, enti teatrali, circuiti cinematografici e simili. Gli accordi hanno come obiettivo quello di favorire la partecipazione e l'accesso (a titolo gratuito o a tariffa agevolata) degli studenti ad attività culturali e ricreative quali:

- o Rappresentazioni teatrali;
- o Concerti;
- o Rassegne cinematografiche;
- o Convegni, mostre, etc..

**Art. 11 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, al fine di un miglioramento dei servizi resi agli studenti, la Commissione può avanzare proposte e provvedere a trasmettere gli atti agli Organi Accademici per la loro approvazione.

La pubblicità è garantita con le modalità ed i tempi di cui all'art. 24 della Legge 390/91.